

SERVIZIO DI SELEZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (CODICE CER 15.01.06) PROVENIENTI DAL RIASSETTO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAMPANE ED ECOPIAZZOLE E DA ALTRE ATTIVITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ESEGUITA DALL'ASIA - NAPOLI

# Capitolato Speciale di Appalto

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO .....	3
ART. 3 - CARATTERI DEL SERVIZIO .....	3
ART. 4 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE .....	4
ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO .....	4
ART. 6 - FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....	4
ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	6
ART. 8 - CAUZIONI .....	8
ART. 9 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE .....	9
ART. 10 - AVVALIMENTO .....	10
ART. 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE - STIPULA DEL CONTRATTO .....	10
ART. 12 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	13
ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA .....	13
ART. 14 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA .....	14
ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	14
15.1 Esecuzione del Servizio .....	14
15.2 Autorizzazioni .....	14
15.3 Personale .....	14
15.4 Luogo del prelievo rifiuti inerti .....	14
ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - MODALITÀ DI PAGAMENTO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA .....	15
16.1 Corrispettivo dell'appalto .....	15
16.2 Modalità di pagamento e svincolo della cauzione definitiva .....	15
ART. 17 - REVISIONE PREZZI .....	16
ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO .....	17
ART. 19 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA .....	17
ART. 20 - PENALITÀ .....	18
ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....	18
ART. 22 - SUBAPPALTO .....	19
ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO .....	19
23.1 Risoluzione .....	19
23.2 Recesso .....	20
ART. 24 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE .....	20
ART. 25 - DISPOSIZIONE FINALE .....	20

## ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto l'esecuzione del servizio di selezione e riciclaggio del rifiuto multimateriale prelevato dall'ASIA – NAPOLI. Il rifiuto multimateriale è proveniente dall'attività di raccolta differenziata effettuata sul territorio della città di Napoli dall'ASIA – NAPOLI.

Il rifiuto oggetto del servizio è identificato con il codice CER.15.01.06 indicato nel D.Lgs. n. 152/'06 e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO - OPZIONE

Per ogni lotto, l'impresa aggiudicataria, con la presentazione dell'offerta economica, si obbliga ad assicurare l'avvio del servizio di cui al presente appalto entro sette giorni dalla data di stipula del contratto.

La durata presumibile dell'appalto è di 12 mesi a partire dalla data di effettivo inizio del servizio che sarà fissata da apposito verbale con possibilità di recesso da parte di ASIA con preavviso di 30 giorni. Il contratto si considererà estinto, anche prima dello scadere dei 12 mesi, al momento in cui sarà raggiunto il quantitativo di cui all'art. 4 del presente CSA.

Qualora, invece, allo scadere del predetto termine, per ciascun lotto il quantitativo di cui al successivo art. 4 non risultasse esaurito, sarà facoltà dell'ASIA richiedere l'estensione del contratto fino al raggiungimento del predetto quantitativo ma comunque non oltre un periodo di ulteriori sei mesi.

Il rifiuto multimateriale verrà consegnato dall'ASIA – Napoli alla ditta aggiudicataria secondo le modalità stabilite nel punto 10 del Disciplinare Tecnico allegato.

L'Amministratore Delegato dell'ASIA, si riserva, entro 30 giorni dalla scadenza dell'appalto, di chiedere alla impresa aggiudicataria la prosecuzione del servizio in oggetto, per un periodo massimo ulteriore di 12 mesi.

L'ASIA si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere una variazione del servizio nei limiti +/- 20% dell'importo contrattuale.

## ART. 3 - CARATTERI DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto è considerato a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato. Il servizio dovrà essere eseguito in conformità a quanto analiticamente indicato nell'allegato "Disciplinare Tecnico".

#### ART. 4 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE

Il quantitativo stimato del rifiuto da trattare nel periodo indicato all'art. 2, è suddiviso in 2 Lotti di eguale valore, ammontanti ciascuno a

3.000 t

di cui 1.500 t per il servizio base (12 mesi) e 1.500 t per il servizio opzionale (ulteriori 12 mesi).

Resta sin d'ora inteso che verranno riconosciute solo le quantità effettivamente conferite.

#### ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il prezzo posto a base di gara è di Max Euro 116,00/t (vedi punto 10 del Disciplinare Tecnico) oltre IVA per la selezione ed il riciclaggio del RIFIUTO MULTIMATERIALE comprensivo di tutte le attività di cui al Disciplinare Tecnico allegato nonché di ogni eventuale ulteriore onere.

L'importo massimo a base di gara per ciascun lotto è di Euro 348.000,00 oltre IVA, di cui € 174.000,00 oltre IVA per il servizio base di 12 mesi ed € 174.000,00 oltre IVA per l'opzione di ulteriori 12 mesi.

L'importo massimo a base di gara è di Euro 696.000,00 oltre IVA, di cui € 348.000,00 per il servizio base di 12 mesi ed € 348.000,00 per l'opzione di ulteriori 12 mesi.

#### ART. 6 - FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA n. 384 del 16/10/2008 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento. Per ogni lotto, l'ASIA aggiudicherà anche in presenza di una offerta valida.

Ciascuna Impresa concorrente potrà presentare offerta anche per entrambi i lotti, tuttavia potrà risultare aggiudicataria al massimo di un lotto. Nel caso in cui una stessa impresa concorrente abbia offerto il massimo ribasso in entrambi i lotti, l'ASIA si riserva di aggiudicarle quel lotto, per il quale l'Impresa abbia presentato offerta, che, garantendo l'assegnazione di tutti e due i lotti, faccia risultare più basso il costo complessivo di tutti i lotti per i quali sia stata presentata offerta.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui all'art. 7 del presente capitolato. Nella medesima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Alle imprese sorteggiate verrà chiesto di comprovare i requisiti di capacità economico finanziaria, indicati nel punto III.2.2 del bando di gara mediante la presentazione dei bilanci degli esercizi relativi al triennio 2005/2007. L'ASIA procederà altresì al sopralluogo degli impianti di cui al punto III.2.3 del Bando di gara verificando la corrispondenza con quanto dichiarato in sede di gara ed il reale possesso dei requisiti minimi richiesti dal Bando. Qualora uno o più concorrenti non dovessero fornire tali prove o queste ultime non dovessero confermare le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel resto della documentazione contenuta nella "Busta A", ASIA procederà alla loro esclusione dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/06.

Compiuta tale verifica e trasmessi i relativi esiti alla Commissione di Gara, la Commissione stessa, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui all'art. 7 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà, per ciascun lotto, la graduatoria delle offerte con l'indicazione delle imprese provvisoriamente aggiudicatrici. Nell'ipotesi in cui la presenza di due o più offerte identiche impedisca l'aggiudicazione di uno o entrambi i lotti, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

Per ogni singolo lotto, in presenza di n. 5 o più offerte valide, l'ASIA provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Se nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi sono più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i conseguenziali provvedimenti,

così come disciplinato negli artt. 86 comma 5, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, ASIA si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

Contestualmente alla verifica della potenziale anomalia delle offerte e/o della loro congruità, verrà richiesta all'aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano compresi tra i soggetti sorteggiati nella prima seduta pubblica, la produzione della documentazione di cui all'art. 48 D. Lgs. 163/06, che dovrà essere presentata entro dieci giorni dalla formulazione della graduatoria delle offerte. Qualora essi non forniscano le suindicate prove o non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel resto della documentazione costituente l'intera offerta, ASIA procederà alla loro esclusione dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. su richiamato. Inoltre ASIA provvederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed ad una eventuale nuova aggiudicazione.

L'ASIA. si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

## ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura "GARA N. 148/DA/2008 SERVIZIO DI SELEZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI – LOTTO/I N. \_\_\_\_ ( indicare quale/i)". Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto. Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA "A", BUSTA "B".



La Busta "A", recante la dicitura "GARA N. 148/DA/2008 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere:

- a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
- b) n. 2 dichiarazioni bancarie di cui al punto III.2.2. lett. c) del bando di gara;
- c) tutta la documentazione di cui al punto III.2.3 del bando di gara;
- d) copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, timbrati e firmati in ogni pagina, in segno di accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;
- e) garanzia a corredo dell'offerta (c.d. cauzione provvisoria) prestata secondo gli importi e le modalità di cui al successivo art. 8 del presente CSA.

La Busta "B" contenente la sola offerta economica, recante la dicitura "GARA N. 148/DA/2008 - OFFERTA ECONOMICA – LOTTO N. \_\_\_\_\_ (indicare quale)". Si dovranno utilizzare tante buste di offerta economica per quanti lotti s'intende partecipare. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA indicando il ribasso che l'Impresa partecipante intende praticare sul prezzo unitario di € 112,00/t. oltre IVA (vedi punto 10 del Disciplinare Tecnico) da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA.

L'offerta economica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 comma 5 ed 87 del D. Lgs. 163/06, deve contenere, pena l'esclusione gli elementi costitutivi dell'offerta per la determinazione del costo del servizio. A tale fine occorrerà compilare tutte le pagine del Modello 2 – offerta economica.

Nelle ipotesi in cui l'offerente:

- a) disponga di condizioni eccezionalmente favorevoli per l'esecuzione del servizio;
- b) abbia ottenuto un aiuto di Stato, con particolare riferimento alla materia fiscale, contributiva e previdenziale;

dovrà altresì allegare all'offerta economica, nella medesima Busta "B" le relative giustificazioni.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

La compilazione dell'offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima.

## ART. 8 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia, anche in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, è pari al 2% dell'importo presunto a base di gara di un solo lotto e relativo al solo servizio base. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ASIA. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Essa deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla prima scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva e su richiesta di ASIA nel corso della procedura. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 8 e 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l'esecuzione del contratto, la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva) secondo le modalità di cui all'art. 113 D. Lgs. 163/06 e s.m.i., pari al 10% del prezzo di aggiudicazione relativo al solo servizio base avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione



dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui al successivo art. 14. L'elenco delle compagnie assicurative autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito [www.isvap.it](http://www.isvap.it). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASIA, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara, e dovranno contenere:

- a) Espressa menzione degli eventi garantiti;
- b) la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c) la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 cc, comma 2;
- d) la dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte dell'ASIA, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere.

## ART. 9 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), c) d), ed e), nonché III.2.2 lett. c) del Bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2. lettere a), b), dovranno essere posseduti dalle imprese componenti l'ATI in percentuale identica a quella di partecipazione al raggruppamento temporaneo; i requisiti di cui al punto III.2.3 del bando di gara, dovranno essere posseduti, dall'ATI nel suo complesso; il requisito di cui al punto III.2.1) lett. b) dovrà essere posseduto almeno dall'impresa che concretamente effettuerà la gestione dell'impianto. La "cauzione provvisoria"

dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 8. La copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, dovrà essere timbrata e firmata, in ogni pagina, da tutte le imprese componenti l'ATI.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

## ART. 10 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

## ART. 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE - STIPULA DEL CONTRATTO



ISO 9001 - Cert. n.2851/0



L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell'art. 6 del presente CSA.

Entro 45 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art.8 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 16 del presente CSA;
- b) polizza assicurativa - o eventuale appendice di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 19 del presente CSA;
- c) in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento temporaneo;
- d) nota informativa dei rischi presenti sul sito nel quale i ns. lavoratori andranno a conferire i materiali raccolti ed eventuali rischi da interferenze presenti redatta ai dell'art.26 del D.Lgs.81/2008 (cd. TU sicurezza);
- e) copia della istruzione operativa DT-I7 ASIA "Norme di sicurezza da osservare durante le attività negli impianti di conferimento rifiuti e nei luoghi di lavoro diversi da quelli aziendali" debitamente timbrata e firmata in segno di accettazione.

Documentazione comprovante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare:

- Certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell'assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
- copia CCIAA con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98;
- Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio degli inviti;

- (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL;
- certificato di ottemperanza alla L. 68/99, rilasciato dalla Provincia;
- certificazione resa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente attestante l'assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

f) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti.

Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria. In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

## ART. 12 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06, l'Avv. Avolio G. per la fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto e l'Ing. Paolo Stanganelli per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata. In particolare al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'appalto.

Il RP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 13.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18, al RP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto d'appalto. Il RP, in particolare, potrà procedere a verifiche ispettive e, se del caso, a comminare eventuali penali come da CSA.

## ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

Anche ai sensi del Disciplinare Tecnico, l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile del servizio è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Il personale che opera alle dipendenze della impresa riceverà ed è tenuto ad osservare esclusivamente le disposizioni impartite dal responsabile in argomento.

Qualora l'ASIA in occasione di proprie verifiche rilevasse inadempienze contrattuali relative all'espletamento del servizio, senza aver ricevuto alcuna comunicazione in merito, procederà a formale contestazione scritta. Per tali inadempienze saranno comminate direttamente le penali previste al successivo art. 20. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del procedimento o da persona da questi delegata.

Il personale dell'impresa aggiudicataria impiegato nell'appalto non sarà obbligato ad eseguire le disposizioni richieste da personale ASIA in modalità diverse.



## ART. 14 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Nelle relazioni con l'ASIA l'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi di cui al Disciplinare Tecnico.

## ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà rispettare le seguenti modalità tecniche ed operative:

### 15.1 Esecuzione del Servizio

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità di cui al Disciplinare Tecnico allegato al presente CSA.

### 15.2 Autorizzazioni

Le autorizzazioni idonee per tutte le fasi del servizio in relazione ai rifiuti oggetto del presente appalto dovranno sussistere ed essere comprovate per tutta la sua durata. L'impresa aggiudicataria si obbliga a mettere a disposizione le autorizzazioni relative e dare immediata comunicazione all'ASIA della sospensione o della revoca di tali autorizzazioni da parte delle Autorità Competenti; verificandosi tale evenienza, l'ASIA avrà facoltà di recesso immediato dal Contratto senza diritto per l'impresa aggiudicataria ad alcun indennizzo e, ove la sospensione o revoca fosse determinata da fatto o da colpa dell'impresa aggiudicataria di addebitare i danni conseguenti alla stessa. L'impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere ad ASIA le eventuali variazioni normative in materia di selezione e riciclaggio del rifiuto oggetto del presente appalto.

### 15.3 Personale

L'Impresa s'impegna altresì ad osservare e a fare osservare ai propri preposti ed a tutti propri dipendenti le disposizioni di legge in materia di Igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (cd T.U. sicurezza).

### 15.4 Luogo del prelievo rifiuti inerti

L'ASIA – Napoli provvederà a conferire il rifiuto multimateriale raccolto presso gli impianti della ditta aggiudicataria.



L'impianto della ditta deve essere ubicato ad una distanza stradale dalla casa comunale di Napoli non superiore ai 35 km. In alternativa, la ditta aggiudicataria dovrà possedere impianto di selezione nella regione Campania e contestualmente dovrà possedere area di stoccaggio per la messa in riserva e/o deposito preliminare regolarmente autorizzata secondo la normativa vigente in materia ed ubicata ad una distanza stradale dalla casa comunale di Napoli non superiore ai 35 km.

## ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – MODALITÀ DI PAGAMENTO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

### 16.1. Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni del presente capitolato, è così composto:

a) € 112,00/t per il rifiuto conferito dall'ASIA – NAPOLI al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;

b) importo aggiuntivo come determinato al punto 10 del Disciplinare Tecnico;

Il corrispettivo del servizio, determinato come sopra ai punti a) e b), si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese necessari per la perfetta esecuzione del servizio stesso, con particolare riferimento agli oneri derivanti dallo smaltimento del sovrvallo che ricadono pertanto interamente sulla ditta aggiudicataria indipendentemente dalla loro entità, nonché a tutto quanto previsto nell'allegato Disciplinare Tecnico.

### 16.2 Modalità di pagamento e svincolo della cauzione definitiva

Alla fine di ogni mese la ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura relativa al quantitativo di rifiuto conferito nel mese e per l'importo determinato come indicato alla lettera a) dell'art.16.1.

Unitamente alla suddetta fattura, la ditta dovrà inoltre:

a) produrre dichiarazione contenente elenco del materiale recuperato dopo apposito trattamento del rifiuto conferito secondo quanto previsto nell'allegato Disciplinare Tecnico;

b) attestare, mediante consegna delle cd. bolle ecologiche, il quantitativo di sovrvallo effettivamente smaltito.

Tali fatture verranno pagate a 60 giorni data fattura fine mese, previa ricezione da parte dell'ASIA – Napoli della documentazione di cui ai punti a) e b) del presente articolo e previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio.

La fattura dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente selezionate. Ai fini del pagamento verranno riconosciute solo bolle di pesatura emesse da ASIA e/o da impianti preventivamente da questa autorizzati.

Come esposto nel Disciplinare Tecnico allegato al presente capitolato e regolante le modalità di esecuzione del servizio nonché nelle lett. a) e b) del precedente punto, le ditte aggiudicatarie sono tenute a comunicare al consorzio di filiera di riferimento nonché all'ASIA – Napoli il quantitativo di materiale recuperato per ciascuna categoria merceologica dal trattamento del rifiuto conferito. Il consorzio provvederà al ritiro del materiale recuperato presso l'impianto della ditta aggiudicataria e alla verifica della conformità del quantitativo recuperato e della relativa qualità con quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria al consorzio medesimo e all'ASIA – Napoli.

Ricevuto riscontro di tale conformità dal consorzio di filiera, l'ASIA – Napoli autorizzerà la ditta aggiudicataria ad emettere fattura relativa al materiale recuperato secondo quanto indicato dai punti a) e b) dell'art.16.1 del presente CSA.

I pagamenti saranno effettuati alla ditta appaltatrice solo una volta che il relativo consorzio di filiera abbia corrisposto all'ASIA – Napoli il contributo per la raccolta relativo al materiale recuperato dalla ditta e dallo stesso consorzio ritirato.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui all'art. 2 lett. h) del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli intestato all'impresa.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 8 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

## ART. 17 - REVISIONE PREZZI



ISO 9001 - Cert. n.28510



In caso di esercizio dell'opzione ed in ogni caso qualora la durata del servizio superi i 12 mesi, a partire dal 13° mese dalla stipula del contratto l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali* pubblicato dall'ISTAT.

#### ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi, in qualunque momento, agli impianti dell'impresa, tanto durante il perfezionamento della gara quanto durante il periodo dell'appalto. A tale scopo l'impresa aggiudicataria assicurerà la necessaria assistenza tecnico -logistica.

#### ART. 19 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa. La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 5.165.000,00= per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto in fase di scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni presso l'impianto. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

## ART. 20 - PENALITÀ

Laddove l'Impresa non consenta all'ASIA-Napoli SpA la consegna degli imballaggi da conferire, l'ASIA ha facoltà di irrogare penale pari a € 250,00 per ogni carico rifiutato, fatti salvi i maggiori danni, nonché di conferire il rifiuto medesimo presso altro impianto autorizzato, con addebito delle maggiori spese all'Impresa aggiudicataria.

Nel caso in cui non venga ricevuto il rifiuto per più di 5 volte, anche non consecutive, l'ASIA-Napoli SpA avrà facoltà di risolvere il contratto, con le modalità di cui al successivo art. 23. Nella predetta ipotesi l'ASIA potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e spese della impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

Nel caso in cui l'Impresa Aggiudicataria, che è tenuta a selezionare tutte le frazioni recuperabili indicate al punto 7 nella misura del 100% della parte ritenuta selezionabile che è pari all' 65% del prodotto in ingresso, non raggiunga la percentuale stabilita verrà applicata una penale pari ad € 150,00 per ogni punto percentuale fino al raggiungimento del 50% oltre il quale è previsto la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non provvede alla consegna di quanto selezionato ai Consorzi di Filiera del CONAI verrà applicata una penale pari al valore del contributo relativo al peso in giacenza con l'aggravio del 5% al superamento del primo trimestre. Al superamento del secondo trimestre, oltre all'aggravio dell'8%, l'ASIA detraerà le somme spettanti direttamente dal corrispettivo per la selezione.

In ogni caso l'applicazione delle penalità previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza della impresa appaltatrice, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

## ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 23.1 del presente CSA.

## ART. 22 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO

### 23.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dall'ASIA;
- b) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 21 e 22 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) si verifichi la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti);
- e) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- f) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore (per abbandono dell'appalto, salvo che per cause di forza maggiore);
- g) nelle ipotesi di cui al precedente art. 20;
- h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- i) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- j) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la

cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

### 23.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA.

All'impresa aggiudicataria competerà esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

### ART. 24 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

### ART. 25 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.



Il legale rappresentante dell'impresa  
(mandataria, se costituita in ATI)

---

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante  
dell'impresa mandante

---

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il legale rappresentante dell'impresa concorrente dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: Art. 1 (*Oggetto dell'appalto*); Art. 2 (*Durata del contratto ...*); Art. 3 (*Caratteri del servizio*); Art. 4 (*Quantitativo ...*); Art. 11 (*Obblighi derivanti ...*); Art. 14 (*Obblighi dell'appaltatore*); Art. 15 (*Modalità di esecuzione del servizio*); Art. 16 (*Corrispettivo dell'appalto e svincolo cauzione*); Art. 17 (*Revisione dei prezzi*); Art. 19 (*copertura assicurativa*); Art. 20 (*Penalità*); Art. 23 (*Risoluzione e recesso*); Art. 24 (*Foro competente*).

Il legale rappresentante dell'impresa  
(mandataria, se costituita in ATI)

---

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante  
dell'impresa mandante

---